



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 14 DEL 24/06/2026)

Oggetto: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

L'anno **2026** il giorno **24** del mese di **giugno** convocato per le ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previ avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune in seduta **STRAORDINARIA** di prima convocazione e per la trattazione del seguente punto, alle 19,30 circa sono presenti i Signori:

IGNAZIO LOCCI	Presente	PASQUALE RENNA	Presente
GIORGIO CORSINI	Presente	ROBERTA SERRENTI	Presente
ROSALBA COSSU	Presente	ELEONORA SPIGA	Presente
MARIO ESU	Presente	ESTER FADDA	Assente
FRANCESCO GARAU	Presente	DANIELA DESSENA	Presente
SALVATORINA IESU	Presente	MARIANO ALBERTO	Presente
ROBERTA MANUNZA	Assente	FOIS	
DANIELA MASSA	Presente	MATTIA UCCHEDDU	Presente
GIANLUCA MEREU	Presente	MARIANO EMANUELE	Presente
		GALA	

Presenti: 15

Assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale Dottor Daniele Macciotta

Accertata la validità dell'adunanza il Signor Giorgio Corsini ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta;

La seduta è pubblica e viene trasmessa in streaming.

Si dà atto che alle ore 19,38 entra in aula il consigliere Ester Fadda. La seduta prosegue con 16 consiglieri presenti.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026" e invita il Sindaco ad illustrarlo.

Dopo l'illustrazione del Sindaco, *il Presidente* dichiara aperta la discussione alla quale interviene il Consigliere Mariano Alberto Fois.

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento né dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come di seguito riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgvo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentita la discussione che precede;

Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 12/06/2026;

Proceduto a votazione espressa in modalità elettronica dai consiglieri presenti che, sul tabellone elettronico, dà il seguente risultato:

Favorevoli: (11) - Ignazio Locci, Giorgio Corsini, Rosalba Cossu, Mario Esu, Francesco Garau, Salvatorina Iesu, Daniela Massa, Gianluca Mereu, Pasquale Renna, Roberta Serrenti, Eleonora Spiga

Contrari: (0) -

Astenuti: (4) - Daniela Dessena, Mariano Alberto Fois, Mattia Uccheddu, Mariano Emanuele Gala

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta sotto riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

con successiva votazione, riportante la medesima composizione di voto, il Consiglio comunale **delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile**



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale Nr. 1418 del 12/06/2026	
Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Tributi
Oggetto	ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026

IL SINDACO

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative";

VISTE

- la Deliberazione Delibera 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif";
- la Deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;
- la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO";

CONSIDERATO che la disciplina ARERA sopra richiamata in materia di Bonus Sociale Rifiuti ha previsto un ruolo meramente funzionale a carico dell'ente, senza lasciare allo stesso alcuna facoltà decisionale sia in merito alla determinazione degli importi e dei beneficiari, sia in relazione alla modalità applicativa dell'agevolazione e che a tal proposito questo Comune svolgerà esclusivamente la funzione di soggetto erogatore del bonus senza che allo stesso possano essere ascritte responsabilità in materia di gestione del bonus stesso;

VISTI, sulla base di quanto sopra accennato, gli articoli più rilevanti del TUBR (Allegato alla Deliberazione 355/2025 ARERA) in merito al ruolo di questo Comune che si riportano di seguito per completezza:

- art. 9.1 *"Ciascun gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, acquisito nell'anno a+1 l'elenco dei beneficiari aventi diritto all'agevolazione e le informazioni di cui ai precedenti commi 4.2, e 4.6, provvede a quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a per ogni*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

utenza domestica agevolabile, applicando una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva altrimenti dovuta nel medesimo anno a al lordo delle componenti perequative, al netto dell'IVA, se dovuta, e di ogni ulteriore corrispettivo per altre attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani o eventuale conguaglio relativo ad annualità precedenti”;

- art. 10.1 *“I gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell’agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l’importo residuo dell’agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile”. In merito alla suddetta scadenza, con comunicato del 30 marzo 2026, ARERA ha chiarito che “Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all’emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell’utente di scegliere il pagamento rateale”;*

- art. 10.6 *“Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAt e, a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell’importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell’importo medesimo ai sensi della normativa vigente”. In merito a tale facoltà questo Comune ha valutato di non avvalersene e di riconoscere quindi a tutti i beneficiari l’agevolazione automaticamente nell’avviso di pagamento ordinario per l’annualità 2026;*

VISTI i Piani Finanziari c.d. “grezzi” 2026/2029 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti di cui al prot. n. 7335 del 19/03/2026 e dalla Determinazione n. 438 del 05/06/2026 adottata dall’Ufficio Tributi del Comune di Sant’Antioco, in osservanza a quanto previsto dall’articolo 29 dell’Allegato A alla Deliberazione ARERA 397/2025, redatti in ottemperanza agli allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta con Determinazione n. 456 del 10/06/2026 adottata dal Segretario Comunale

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 11/06/2026 che ha predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di Sant’Antioco;

VISTA la Deliberazione 397/2025/R/Rif che ha disposto quanto segue:



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

“Art. 7.12 – [...] l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]”;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge nella Deliberazione 397/2023:

“7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all’Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029; [...]”.

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.12 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“7.12 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;*

RITENUTO tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-3 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2025 che all’articolo 1.2 dispone quanto segue: *“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione all’Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF (mettendo i medesimi a disposizione anche dei gestori interessati), tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:*

a) il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo di cui al precedente comma 1.1;

b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di cui al precedente alinea e dei corrispettivi per l’utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026”.

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di aver provveduto all’adozione del Piano Finanziario 2026/2029 come allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 11/06/2026, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell’Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall’Ente Territorialmente competente;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2026/2027 risulta pari ad € 2.113.272 per il 2026 e ad € 2.137.095 per il 2027;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 4.5 della Determina ARERA 1/DRIF/2025 ottenendo così un importo pari ad € 1.910.507 per il 2026 e ad € 1.934.331 per il 2027;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

VISTA l'analisi effettuata dal Comune di Sant'Antioco allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato C, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 397/2025, art. 7.14 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13 comma 4 del Regolamento TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2021, anche sulla base di quanto richiamato in precedenza in ordine all'introduzione del bonus sociale rifiuti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO: il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2021 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2022, n. 15 del 29/05/2023, n. 14 del 26/06/2024, n. 18 del 04/06/2025;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Propone al Consiglio comunale che

DELIBERI

- 1 di adottare il Piano Economico Finanziario così come predisposto dalla Giunta comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con Deliberazione n. 94 del 11/06/2026, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (**Allegato A**) e la relazione di accompagnamento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale;
- 2 di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2026, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- 3 di approvare la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente nella misura del 70,70% e del 29,30%;
- 4 di approvare l'**Allegato C** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 (coefficienti moltiplicatori);
- 5 di approvare, per l'anno 2026 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/nucleo)	Tariffa totale (€/mq)
A	Utenza domestica con 1 occupante	0,34	1,25	1,59
B	Utenza domestica con 2 occupanti	0,34	1,83	2,17
C	Utenza domestica con 3 occupanti	0,34	2,01	2,35
D	Utenza domestica con 4 occupanti	0,34	2,12	2,46
E	Utenza domestica con più di 4 occupanti	0,34	2,15	2,49

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2026

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Locali per incontri di associazioni	1,32	1,56	2,88
2	Mostre, musei, saloni, esposizioni	1,32	1,35	2,67
3	Scuole pubbliche e private, istituti di formazione	1,32	1,56	2,88
4	Palestre e centri sportivi	1,32	3,72	5,04
5	Magazzini e depositi al chiuso	1,32	2,03	3,35
6	Magazzini, depositi e aree di stoccaggio all'aperto	1,32	2,03	3,35
7	Distributori di carburante e autolavaggi, lavanderie automatiche	1,32	3,72	5,04
8	Parcheggi ed aree di sosta	1,32	0,54	1,86
9	Campeggi a terra e nautici, attività diportistiche	1,32	4,67	5,99
10	Attività turistiche ricettive	1,32	5,55	6,87
11	Case di riposo, convivenze, collegi	1,32	8,32	9,64
12	Uffici, agenzie, studi professionali, banche	1,32	5,14	6,46
13	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,32	3,38	4,70
14	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,32	4,06	5,38
15	Attività artigianali tipo botteghe	1,32	5,82	7,14
16	Negozi di beni durevoli	1,32	6,36	7,68
17	Edicola, tabaccaio, farmacia	1,32	9,40	10,72
18	Negozi di beni alimentari (panetterie, salumerie, macellerie)	1,32	11,57	12,89



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
19	Negozi di ortofrutta, fiori e piante	1,32	16,44	17,76
20	Supermercati e ipermercati	1,32	11,90	13,22
21	Bar, gelaterie, pasticcerie	1,32	13,32	14,64
22	Ristoranti, pizzerie, trattorie, fast-food	1,32	15,49	16,81
23	Discoteche e sale da ballo	1,32	4,60	5,92
24	Attività di somministrazione cibi e bevande (occupazione temporanea - art.9 comma 6)	1,32	54,86	56,18
25	Attività di vendita generi alimentari ed altri beni deperibili (occupazione temporanea - art.9 comma 6)	1,32	53,91	55,23
26	Attività di vendita beni durevoli (occupazione temporanea - art.9 comma 6)	1,32	13,26	14,58

6 di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2026

Prima/unica rata – scadenza 30/06/2026 nella misura del 25% di quanto dovuto complessivamente;
Seconda rata - scadenza 15/08/2026 nella misura del 25% di quanto dovuto complessivamente;
Terza rata scadenza 15/10/2026 nella misura del 25% di quanto dovuto complessivamente;
Quarta rata scadenza 15/12/2026 nella misura del 25% di quanto dovuto complessivamente;

7 di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;

8 di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

9 di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

redattore: BEATRICE LAI

IL SINDACO

IGNAZIO LOCCI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
GIORGIO CORSINI

Il SEGRETARIO COMUNALE
DANIELE MACCIOTTA

Delibera del Consiglio Comunale

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di Sant'Anloico			Comune di Sant'Anloico			Comune di Sant'Anloico			Comune di Sant'Anloico			Comune di Sant'Anloico		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	108.061	-	108.061	105.942	-	105.942	105.942	-	105.942	105.942	-	105.942			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	184.895	-	184.895	181.269	-	181.269	181.269	-	181.269	181.269	-	181.269			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	375.635	-	375.635	368.270	-	368.270	368.270	-	368.270	368.270	-	368.270			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	376.534	-	376.534	406.062	-	406.062	432.799	-	432.799	437.634	-	437.634			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS^{ΔRP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{ESP}_{ITA,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO_{ANT,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti <u>non sistematici</u> variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fattore di Sharing b	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	50.249	-	50.249	49.264	-	49.264	49.264	-	49.264	49.264	-	49.264			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{IC}	163.338	-	163.338	160.135	-	160.135	160.135	-	160.135	160.135	-	160.135			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_a + AR_{IC,a})	85.435	-	85.435	83.760	-	83.760	83.760	-	83.760	83.760	-	83.760			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIot_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC_a(T-1max)_{IV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		95.969	95.969		97.778	97.778		100.452	100.452		100.936	100.936			
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	959.690	95.969	1.055.659	977.784	97.778	1.075.563	1.004.521	100.452	1.104.973	1.009.356	100.936	1.110.292			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	489.507	-	489.507	479.909	-	479.909	479.909	-	479.909	479.909	-	479.909			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	113.836	113.836	-	113.836	113.836	-	113.836	113.836	-	113.836	113.836			
Costi generali di gestione CGG	291.621	11.492	303.113	307.136	11.492	318.628	307.136	11.492	318.628	307.136	11.492	318.628			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi comuni CC	291.621	125.328	416.948	307.136	125.328	432.464	307.136	125.328	432.464	307.136	125.328	432.464			
Ammortamenti Amm	28.595	-	28.595	28.595	-	28.595	28.595	-	28.595	25.732	-	25.732			
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Remunerazione del capitale investito netto R	28.459	-	28.459	26.105	-	26.105	24.132	-	24.132	22.159	-	22.159			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale CK	57.054	-	57.054	54.700	-	54.700	52.727	-	52.727	47.892	-	47.892			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{ESP}_{ITA,IF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ^{ESP}_{IF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO_{ANT,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{ESP}_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{ESP}_{IF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIot_{IF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC_a(T-1max)_{IV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		94.103	94.103		94.460	94.460		94.263	94.263		93.779	93.779			
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	838.181	219.431	1.057.613	841.745	219.788	1.061.533	839.772	219.590	1.059.362	834.936	219.107	1.054.043			
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	2.090.208	315.400	2.405.609	2.047.827	317.566	2.365.393	2.043.375	320.042	2.363.418	2.038.540	320.042	2.358.582			
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	1.797.871	315.400	2.113.272	1.819.529	317.566	2.137.095	1.844.293	320.042	2.164.335	1.844.293	320.042	2.164.335			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - [a-2]			82%			82%			82%			82%			82%
q _{a-2} t _{an}			5,828			5,828			5,828			5,828			5,828
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg - [a-2]			35,36			35,35			36,26			36,67			36,67
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - [a-2]			34,02			34,02			34,02			34,02			34,02
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale Y			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+ y)			1,00			1,00			1,00			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita															
rpI _a			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. Potenziamento del servizio K_a			3,50%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			5,29%			1,79%			1,79%			1,79%			1,79%
(1+ρ)			1,0529			1,0179			1,0179			1,0179			1,0179
ΣT_a			2.113.272			2.137.095			2.164.335			2.164.335			2.164.335
ΣTV_{a-1}			1.112.429			1.055.659			1.075.563			1.104.973			1.104.973
ΣTF_{a-1}			947.638			1.057.613			1.061.533			1.059.362			1.059.362
ΣT_{a-1}			2.060.067			2.113.272			2.137.095			2.164.335			2.164.335
ΣT_a / ΣT_{a-1}			1,0258			1,0113			1,0127			1,0000			1,0000

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.113.272			2.137.095			2.164.335			2.164.335
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)			-			-			-			-
Iva dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	959.690	95.969	1.055.659	977.784	97.778	1.075.563	1.004.521	100.452	1.104.973	1.009.356	100.936	1.110.292
Ira dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	838.181	219.431	1.057.613	841.745	219.788	1.061.533	839.772	219.590	1.059.362	834.936	219.107	1.054.043
Ia=IVa+Ira dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	1.797.871	315.400	2.113.272	1.819.529	317.566	2.137.095	1.844.293	320.042	2.164.335	1.844.293	320.042	2.164.335
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			202.764			202.764			202.764			202.764
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			-			-			-			-
ΣTV_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			852.895			872.799			902.209			907.528
ΣTF_f totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			1.057.613			1.061.533			1.059.362			1.054.043
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			1.910.507			1.934.331			1.961.571			1.961.571
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
R1 _a		0,86		0,86		0,86		0,86		0,86		0,86
Classe R1 _a		A		A		A		A		A		A
Obiettivo R1 _{a+2}		0,85		0,85		0,85		0,85		0,85		0,85
Classe obiettivo R1 _{a+2}		A		A		A		A		A		A
Macro Indicatore R2												
R2 _a		0,96		0,96		0,96		0,96		0,96		0,96
Classe R2 _a		A		A		A		A		A		A
Obiettivo R2 _{a+2}		0,95		0,95		0,95		0,95		0,95		0,95
Obiettivo R2 _{a+2}		A		A		A		A		A		A
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento												
AR ²⁰²⁵ %sc_si di partenza		177.374										
CRD ²⁰²⁵ %sc_si di partenza		223.034										
H di partenza		79,5%										
Classe di partenza		B										
H Target 2024		80,5%										
Classe target 2024		A										
Calcolo H effettivo												
AR ²⁰²⁵ %sc_si effettivo		213.587										
CRD ²⁰²⁵ %sc_si effettivo		140.566										
H effettivo effettivo		151,9%										
Classe H effettivo		A										
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		151,9%										
Classe H Target		A										
Riclassificazione H												
AR ²⁰²⁵ %sc_si riclassificato		-										
CRD ²⁰²⁵ %sc_si riclassificato		-										
H _u riclassificato		0,0%										
Componente CORdTV a		-										

Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029
(annualità 2026-2027)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
PER L'AMBITO TARIFFARIO
DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Determinazione n. 1/2025 - DTAC ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa.....	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario.....	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	6
1.5 Altri elementi da segnalare.....	6
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Cosir srl.....	7
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Cosir srl.....	7
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Sant'Antioco.....	7
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Sant'Antioco.....	7
4. Attività di validazione.....	8
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente.....	9
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	9
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività.....	10
5.1.2 Coefficiente di potenziamento K.....	11
5.1.3 Coefficiente CRI.....	12
5.2 Costi operativi incentivanti (COnew ^{exp} e COI ^{exp}).....	13
5.2.1 Componenti previsionali COnew.....	13
5.2.2 Componenti previsionali COI.....	13
5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT).....	13
5.3.1. Componente previsionale $CTSA\Delta^{exp}$	13
5.3.2. Componenti previsionali CO_{116}	13
5.3.3. Componenti previsionali CQ.....	14
5.3.4. Componente previsionale CO_{ANT}	14
5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	14
5.5 Cespiti e costi di capitale.....	14
5.6 Conguagli.....	15
5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	16
5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	16
5.9 Rimodulazione dei conguagli.....	17
5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	17
5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	18

1. Premessa

Tramite Deliberazione 397/2025/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3).

All'articolo 29.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- per ciascun anno α , l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio e di rimodulazione e recupero degli importi eccedenti il limite alla crescita, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- l'ammontare degli importi eccedenti il limite alla crescita delle entrate tariffarie validati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2029;*
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Con Determinazione 7 novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 6 novembre 2023, 1/2023.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2026-2027.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali

laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 397/2025: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Sardegna e nello specifico del Comune di Sant'Antioco non risulta istituito l'Ente Territorialmente Competente, pertanto le funzioni ad esso assegnate sono da ritenersi implicitamente assegnate ai Comuni.

La Deliberazione 397/2025/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all'Ente Territorialmente Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'Articolo 30 del MTR-3”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma

comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2025) con Relazione sottoscritta del Soggetto Validatore Segretario Comunale n. 456 del 10/05/2026;
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2025).

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Soggetto Validatore Segretario Comunale come illustrato nella relazione adottata con Relazione sottoscritta n. 456 del 10/05/2026 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del Piano Finanziario unitario è Sant'Antioco.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 397/2025, individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2026-2029 (anni 2026 - 2027). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Sant'Antioco – Ufficio Tributi: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- Società Cosir srl: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento delle strade.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente

Competente, in ottemperanza all'art. 30.3 del MTR-3 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all' Ufficio Tributi il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e al Segretario Comunale quello di validazione del Piano finanziario.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per quanto riguarda gli impianti di chiusura del ciclo di gestione si rinvia a quanto indicato dal Gestore nella propria Relazione.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2025;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all'attività di validazione.

In merito al punto 4 si rappresenta che il Gestore Cosir srl non ha provveduto alla trasmissione della documentazione contabile necessaria alla verifica, nell'ambito dell'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Cosir srl

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Cosir srl con nota prot. 7335 del 19/03/2026.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Cosir srl

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Cosir srl con nota prot. 7335 del 19/03/2026.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Sant'Antioco

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 438 del 05/06/2026 del Gestore – Ufficio Tributi.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Sant'Antioco

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 438 del 05/06/2026 del Gestore – Ufficio Tributi.

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025 si rinvia a quanto adottato dal Soggetto Validatore – Segretario Comunale con Relazione sottoscritta n. 456 del 10/06/2026.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per-tutte le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-3:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- degli obiettivi di potenziamento del servizio.

L'art. 5.3 del MTR-3 disciplina il coefficiente CRI_a , il quale tiene conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie nel rispetto della seguente condizione, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-3:

$$CRI_a \leq 0.8 * K_a$$

Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,8% annuo.

Gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

Sigla	Descrizione	Riferimento	2026	2027	2028	2029
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 480/2025	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
K_a	Coefficiente di potenziamento del servizio	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	3,50%	0,00%	0,00%	0,00%
CRI_a	Coefficiente CRI	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			5,29%	1,79%	1,79%	1,79%

La verifica puntuale dell’incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

	2026	2027	2028	2029
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	2.060.067,48 €	2.113.271,51 €	2.137.095,06 €	2.164.335,19 €
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ_a	5,29%	1,79%	1,79%	1,79%
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - ΣT_{max}	2.113.271,51 €	2.137.095,06 €	2.164.335,19 €	2.164.335,19 €
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	2.113.271,51 €	2.137.095,06 €	2.164.335,19 €	2.164.335,19 €

Appare verificata per tutte le annualità la formula descritta all’articolo 4 dell’Allegato A alla Deliberazione 397/2025, pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Il coefficiente di recupero di produttività è disciplinato all’articolo 6 del MTR-3 il quale dispone che la determinazione sia effettuata dall’Ente territorialmente competente e corrisponda alla seguente somma:

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com}$$

dove la grandezza $X_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto di seguito mentre il valore di X_{com} corrisponde al valore offerto dall’aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUEff_{a-2} > Benchmark$	$CUEff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_{reg,a} \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_{reg,a} \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_{reg,a} = 0,1\%$

Per la determinazione di $X_{reg,a}$ le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUEff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2024 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 35,36 €cent/kg; per ottenere il secondo occorre

fare riferimento al fabbisogno standard di cui all’articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch’esso all’annualità 2024: l’importo è pari a 34,02 €cent/kg. Stante quindi la relazione $CUEff_{a-2} > Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;

- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

In merito alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, si considera la coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari; l’Ente Territorialmente Competente: in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell’intervallo (-0,2 / -0] mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range [-0,4 / -0,2].

In merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, si considera la percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:

- nell’ambito dell’intervallo (-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell’ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell’ambito dell’intervallo (-0.15,0] – nel caso in cui il valore del macro-indicatore R1 definito nel comma 1.1 e calcolato sulla base dei dati dell’anno (a-2) risulti in linea con il pertinente obiettivo di cui alla Tabella 1 del comma 6.7 della RQTR.

Con riferimento al Comune di Sant’Antioco ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} = 0,00$$

emerge un valore di $(1+ \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l’individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato, per ciascuna annualità nella misura seguente:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%

5.1.2 Coefficiente di potenziamento K

La determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio Ka è effettuata dall’Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove la grandezza $K_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto di seguito e il valore di $K_{com,a}$ corrisponde al valore offerto dall’aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, (nel caso del Comune di Sant’Antioco tale fattispecie non si verifica). I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} > 1.05$	$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1.05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

In merito al Grado di efficienza della gestione si fa riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo. Stante quindi la relazione $CUEff_{a-2} / Benchmark \leq 1,05$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a destra della tabella di cui sopra.

In merito ai livelli di qualità del servizio reso nell'anno $a=2026$, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, si attende un consolidamento: in considerazione di ciò occorrerà posizionarsi nei quadranti superiori della tabella di cui sopra. Con riferimento all'anno $a=2027$, l'Ente Territorialmente Competente, conferma il consolidamento dei livelli di qualità ed anche per tale annualità occorrerà posizionarsi nei quadranti superiori della tabella. Stante l'incertezza relativa alle annualità 2028/2029 si ritiene di considerare un consolidamento della qualità, salvo provvedere in sede di revisione biennale a differenti determinazioni.

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per le annualità del terzo periodo regolatorio è il seguente:

Obiettivi: consolidamento/miglioramento	2026	2027	2028	2029
Valutazione obiettivi	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento	Consolidamento
$Cueff_{a-2}/Bench_{a-2}$	1,039	1,039	1,066	1,078
SCHEMA REGOLATORIO	Schema II	Schema II	Schema I	Schema I

Il valore di K_a per le annualità 2026/2029 è individuato come segue:

Sigla	Descrizione	2026	2027	2028	2029
K_a	Coefficiente di potenziamento del servizio	3,50%	0,00%	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficiente CRI

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie.

Dal momento che i Gestori non hanno rappresentato tali maggiori oneri, lo scrivente non valorizza il coefficiente in oggetto.

5.2 Costi operativi incentivanti (CNew^{exp} e COI^{exp})

5.2.1 Componenti previsionali CNew

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per un periodo che interessi due o più annualità del periodo regolatorio 2026-2029, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive
- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie per tutte le annualità del periodo regolatorio, non sussistendo la necessità di valorizzare costi previsionali per gli scopi sopra indicati, il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componenti previsionali COI

L'Ente territorialmente competente indica gli importi validati in relazione ai costi operativi incentivanti proposti dai gestori per uno o più interventi di miglioramento che interessino singole annualità, distinguendoli tra:

- quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive
- quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara.

Nel caso di specie per tutte le annualità del periodo regolatorio, non sussistendo la necessità di valorizzare costi previsionali per gli scopi sopra indicati, il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.3 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

5.3.1. Componente previsionale CTSA^{exp}

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Dal momento che i Gestori non hanno proposto eventuali oneri la voce non viene valorizzata.

5.3.2. Componenti previsionali CO₁₁₆

L'Ente territorialmente competente conferma l'assenza di importi connessi alle componenti previsionali in parola.

5.3.3. Componenti previsionali CQ

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri aggiuntivi validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Dal momento che i Gestori non hanno proposto eventuali oneri la voce non viene valorizzata.

5.3.4. Componente previsionale CO_{ANT}

L'Ente territorialmente competente deve indicare la quantificazione degli oneri relativi ai CRT, CRD, CSL, che troveranno manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione di cui al comma 8.6 del MTR-3. Dal momento che i Gestori non hanno rilevato tali oneri all'interno dei rispettivi Piani Finanziari la voce non viene valorizzata.

5.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di sharing

L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione nell'ambito dell'intervallo $[0.2, 0.9]$ e secondo la matrice di cui al comma 3.4 del MTR-3, del fattore di sharing (b) dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR_{SC}). Sulla base delle valutazioni di cui al precedente periodo, il fattore di sharing b_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Al fine della collocazione nel quadrante di cui alla suddetta matrice occorre considerare la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

Come già indicato al paragrafo 5.1.1, i valori sono così determinati:

$\gamma_{1,a} = 0,00$ (quindi posizionamento nella parte destra/sinistra della matrice);

$\gamma_{2,a} = 0,00$ (quindi posizionamento nella parte alta/bassa della matrice).

Sulla base dell'intervallo consentito $[0,2-0,4]$ questo ETC stabilisce un valore di b_a pari a 0,4.

5.5 Cespiti e costi di capitale

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-3.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

Si dà atto, altresì, della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d’uso del capitale rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

5.6 Conguagli

Prima di procedere all’individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all’interno dell’aggiornamento del PEF 2026-2029, con riferimento alle annualità del biennio 2026-2027, si ritiene necessario fornirne una breve definizione delle componenti che si intende valorizzare:

- Conguaglio recupero differenza valori Wacc e Slic: è il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso $WACC_a$, nonché del tasso $WACC_{RID, a}$, a e del parametro Kd^{real}_a , fissati dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 7/2024/R/RIF. Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2024 e 2025 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall’assunzione dei parametri finanziari di cui alla citata Deliberazione 7/2024/R/RIF, si è pertanto proceduto al calcolo del conguaglio relativo all’aggiornamento dei parametri finanziari.

L’Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all’interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi e variabili, come di seguito rappresentato:

Conguagli relativi ai costi variabili anni 2026 e 2027

Non sono stati valorizzati conguagli di costi variabili per le annualità 2026-2027.

Conguagli relativi ai costi fissi anni 2026 e 2027

	2026					2027				
	COSR SRL	0	0	Totale Gestori	Comune di Sant'Antonio	COSR SRL	0	0	Totale Gestori	Comune di Sant'Antonio
a) Eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità: $RC_{a,1}$				-	-				-	-
b) Recupero $CO_{sup,116,117}$: $RC_{COsup,116,117}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Recupero $CO_{exp,117}$ (solo se a vantaggio degli utenti): $RC_{COexp,117}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Recupero $CO_{sup,116,117}$ (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): $RC_{COsup,116,117}$										
e) Recupero $CO_{sup,117}$ (solo se a vantaggio utenti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo): $RC_{COsup,117}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Recupero dello scodamento tra le entrate tariffarie fissate approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità: $RC_{a,2}$				-	-				-	-
g) Recupero conguaglio $I^{(1)}$ - parte fissa: $RC_{a,3}$				-	-				-	-
h) Recupero conguaglio $I^{(1)}$ - parte fissa: $RC_{a,4}$										
i) Recupero differenza valori Wacc e Slic: $RC_{a,5}$	2.693	-	-	2.693	-	2.479	-	-	2.479	-
j) Recupero della sovrappi annualità pregressa - parte fissa: $RC_{(Tmax),1}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC_{TOT}	2.693	-	-	2.693	-	2.479	-	-	2.479	-

5.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

COSIR S.r.l., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.24
A) Valore della produzione	€ 28.308.373
B) Costi della produzione	€ 27.175.761
21) Risultato di esercizio	€ 530.468
Totale Attivo patrimoniale	€ 28.612.180
A) Patrimonio Netto	€ 7.674.129
D) Debiti	€ 16.584.185
D4) Debiti verso banche	€ 3.821.176
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	27%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	58%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	13%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2024 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Sant'Antioco, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF dispone che *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3*

sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l'accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:

a) consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;

b) corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure”.

Questo Ente Territorialmente Competente ha rilevato altresì, tenendo conto della necessità di preservare l'efficienza dei costi che sia applicabile una detrazione di importo pari ad € 292.337. La scelta di applicare la suddetta detrazione, come concesso da ARERA, è funzionale al rispetto della tutela del contribuente, dal momento che l'applicazione di un valore di costo efficiente così come determinato dal Gestore comporterebbe un aggravio di oneri per il contribuente, a fronte di un costo sostenuto dal Comune nei confronti del Gestore di importo inferiore. Ciò genererebbe un surplus di entrata per l'ente locale non necessario alla copertura integrale dei costi sostenuti dal Comune stesso.

In osservanza di quanto disciplinato nell'articolo 30.2 del MTR-3 (Allegato alla Deliberazione 397/2025/R/Rif):

“L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite”

la circostanza di cui sopra è stata comunicata al Gestore tramite nota prot. n 12905 del 18/05/2026.

5.9 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Sant'Antioco, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 18.2 del MTR-3 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi all'interno del quadriennio 2026-2029.

5.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di

Sant'Antioco, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.3 del MTR-3 di rimodulare, tra le annualità 2026-2029, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-3 aggiornato.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sud Sardegna

ALLEGATO C ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1418 DEL 12/06/2026

1. Analisi dei costi relativi al servizio per l'anno 2026

Il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Anche alla luce della nuova disciplina dettata con Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, viene confermata l'impostazione destinata alla copertura dei costi efficienti. Tuttavia l'Autorità ha previsto una ripartizione dei costi in Fissi e Variabili in perfetta adesione a quanto prescritto con DPR 158/1999 (Metodo Normalizzato). Il Comune di Sant'Antioco però dall'anno 2022 si è avvalso della facoltà di determinare le tariffe ai sensi dell'art. 1 comma 652 L. 147/2013 e pertanto la suddivisione dei costi presente nell'Allegato A alla Deliberazione succitata non trova corrispondenza.

Alla luce di ciò, ai fini della determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così definiti:

- i **costi generali del servizio** sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura collettiva, quindi necessari ad assicurare i servizi "indivisibili" connessi alla Gestione del ciclo dei rifiuti alla cittadinanza intera e dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall'utenza (si fa riferimento, ad esempio, ai costi generali di gestione del Comune e del Gestore affidatario, a quelli necessari a garantire dell'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo);
- i **costi variabili** sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 – Costi generali del servizio

SERVIZIO	COSTO 2026 (€)
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	113.835,90
Costi generali di gestione - CGG	303.112,55
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/Dtac/2025 - quota fissa	-101.382,02
TOTALE	315.566,43

Tabella 2 – Costi variabili del servizio

SERVIZIO	COSTO 2025 (€)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	108.061,08
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	184.894,83
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	375.635,23
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	376.533,59
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing	-85.434,79
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	489.506,79
Ammortamenti - Amm	28.594,89
Remunerazione del capitale investito netto - R	28.459,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	190.072,00
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina n. 1/Dtac/2025 - quota variabile	-101.382,02
TOTALE	1.594.940,59

L'importo totale dei costi da coprire mediante tariffa ammonta dunque a **1.910.507,03€**.

2. Determinazione della tariffa fissa

L'individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si otterrà un costo unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze non domestiche che coinciderà con la tariffa fissa (€/mq).

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali del servizio imputati a tali utenze:

$TF_{ud} = \text{costi generali del servizio (ut. dom.)} / \text{superficie totale (utenze domestiche)}$

$$TF_{ud} = CG_{ud} / \sum Stot_{ud}$$

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile alle utenze non domestiche

$$TF_{und} = CG_{und} / \sum Stot_{und}$$

I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del tributo) non sono fruiti in modo differente in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti.

3. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo familiare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività K_{ud} con il costo per unità di superficie Cus_{ud} .

Quest'ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.

$$TV_{ud}(n, S) = S * K_{ud}(n) * Cus_{ud}$$

Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in considerazione il dato relativo agli occupanti dell'alloggio, in quanto variabile direttamente correlata alla produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le abitazioni e similari in 5 fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:

Numero componenti del nucleo familiare	Denominazione fascia
1	FASCIA A
2	FASCIA B
3	FASCIA C
4	FASCIA D
>4	FASCIA E

La lettera (n) presente all'interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{ud}(n, S)$ = tariffa utenze domestiche	$Cus_{ud} (*)$	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime
	S	Superficie dell'abitazione in mq
	$K_{ud}(n)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

* Cus_{ud} , ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$Cus_{ud} = CV_{ud} / [\sum Stot(n) * K_{ud}(n)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
Cus_{ud} = costo per unità di superficie	CV_{ud}	Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche
	ΣStot(n)	Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del nucleo familiare
	K_{ud} (n)	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

I coefficienti sono stati desunti da una statistica che ha preso in considerazione i parametri di cui al D.P.R. 158/1999, Allegato A, per la parte in cui veniva disciplinata la tariffa proporzionale alla dimensione dell'alloggio e al numero di occupanti (Ka). In particolare, partendo dalla misura pari all'unità considerata per la prima fascia, il rapporto è stato incrementato con un rapporto proporzionale e regressivo basato sul numero degli occupanti l'utenza, ottenendo i dati sotto-riportati (che sono rimasti invariati dal 2014).

Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>K_{ud} Coefficiente di adattamento per numero di componenti del nucleo familiare</i>
FASCIA A	1	0,80
FASCIA B	2	1,17
FASCIA C	3	1,28
FASCIA D	4	1,35
FASCIA E	>4	1,37

4. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche

Rispetto agli scorsi anni, le categorie di attività non domestiche prese in considerazione sono state razionalizzate al fine di ottenere categorie di produzione omogenea ed al contempo rispettose della realtà territoriale del Comune.

La tariffa variabile per un'utenza non domestica (con attività produttiva A_p e una superficie occupata pari a S_{ap}) è data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività K_{und} con il costo per unità di superficie Cus_{und} .

$$TV_{und}(Ap, S) = S * K_{und}(n) * Cus_{und}$$

La sigla (A_p) presente all'interno della formula sta ad indicare la categoria A_p , quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{und}(Ap, S)$ = tariffa variabile utenze non domestiche	$Cus_{und} (*)$	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle unità occupate dalle utenze medesime
	S	Superficie dell'unità immobiliare in mq
	$K_{und}(Ap)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

* Cus_{und} , ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$Cus_{und} = CV_{und} / [\sum Stot(Ap) * K_{und}(Ap)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$Cus_{und} =$ costo per unità di superficie	C_{und}	Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche
	$\sum Stot(Ap)$	Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa tipologia di attività (A_p)
	$K_{und}(Ap)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

I coefficienti K_{und} sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente correlate alla potenziale produzione di rifiuti.

I tre parametri presi in considerazione sono i seguenti:

- la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non assoluta) dei valori relativi ai Kd medi presenti nell'allegato A al D.P.R. 158/1999 che forniscono dati presuntivi relativi ai Kg di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell'utenza. Al fine di ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce omogenee le categorie in base alle quantità medie stimate di produzione;
- il periodo di attività dell'utenza: indica sull'ipotetico monte-ore di attività annuale la durata potenzialmente effettiva delle attività esercitate. I valori di riferimento sono quindi 1,25 per l'attività continua e costante, 1 per l'attività frequente ma non costante e 0,75 per l'attività sporadica;
- il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di riferimento per tale parametro sono 1,25 per l'utilizzo intenso dei locali; 1 per un utilizzo medio; 0,75 per un utilizzo a bassa densità

Moltiplicando tra loro le variabili descritte sopra, opportunamente valorizzate per ciascuna categoria di utenza non domestica otteniamo i seguenti coefficienti:

Tabella 5 – Determinazione dei coefficienti per la tariffa delle utenze non domestiche

CATEGORIE	<i>K_{und} Coefficiente di prod. rifiuti</i>
1 - Locali per incontri di associazioni	0,23
2 - Mostre, musei, saloni, esposizioni	0,20
3 - Scuole pubbliche e private, istituti di formazione	0,23
4 - Palestre e centri sportivi	0,55
5 - Magazzini e depositi al chiuso	0,30
6 - Magazzini, depositi e aree di stoccaggio all'aperto	0,30
7 - Distributori di carburante e autolavaggi, lavanderie automatiche	0,55
8 - Parcheggi ed aree di sosta	0,08
9 - Campeggi a terra e nautici, attività diportistiche	0,69
10 - Attività turistiche ricettive	0,82
11 - Case di riposo, convivenze, collegi	1,23
12 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,76
13 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,50
14 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,60
15 - Attività artigianali tipo botteghe	0,86
16 - Negozi di beni durevoli	0,94
17 - Edicola, tabaccaio, farmacia	1,39
18 - Negozi di beni alimentari (panetterie, salumerie, macellerie)	1,71
19 - Negozi di ortofrutta, fiori e piante	2,43
20 - Supermercati e ipermercati	1,76
21 - Bar, gelaterie, pasticcerie	1,97
22 - Ristoranti, pizzerie, trattorie, fast-food	2,29
23 - Discoteche e sale da ballo	0,68

CATEGORIE	<i>K_{und}</i> Coefficiente di prod. rifiuti
24 - Attività di somministrazione cibi e bevande (occupazione temporanea - art.9 comma 6)	8,11
25 - Attività di vendita generi alimentari ed altri beni deperibili (occupazione temporanea - art.9 comma 6)	7,97
26 - Attività di vendita beni durevoli (occupazione temporanea - art.9 comma 6)	1,96



Parere Tecnico

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1418 / 2026**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE TARI PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Tributi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 12/06/2026

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Parere Contabile

Comune di Sant'Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **1418 / 2026**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE
TARIFE TARI PER L'ANNO 2026**

Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data: 12/06/2026

Il Responsabile di Settore
BEATRICE LAI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 14 DEL 24/06/2026

Oggetto: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE
TARIFE TARI PER L'ANNO 2026

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/06/2026 al 14/07/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 24/06/2026.

Sant'Antioco, Lì 29/06/2026

IL SEGRETARIO
DANIELE MACCIOTTA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 14 DEL 24/06/2026

Oggetto: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 ED APPROVAZIONE DELLE
TARIFE TARI PER L'ANNO 2026

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal giorno 29/06/2026 al 14/07/2026, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant'Antioco, Li 15/07/2026

IL SEGRETARIO

DANIELE MACCIOTTA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*